

REGOLAMENTO (CE) N. 2402/96 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1996

recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT⁽²⁾,

considerando che la decisione 96/317/CE ha modificato il regime di importazione per la fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00 previsto dal regolamento (CE) n. 3015/95 della Commissione, del 19 dicembre 1995, recante apertura e modalità di gestione, per il 1996, di taluni contingenti di patate dolci e di fecola di manioca destinate a determinati usi⁽³⁾; che, di conseguenza, detto regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1031/96 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che, nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente due contingenti tariffari a dazio nullo di prodotti di cui al codice NC 0714 20 90, a favore rispettivamente della Repubblica popolare cinese e di altri paesi terzi, nonché due contingenti tariffari di fecola di manioca di cui al codice NC 1108 14 00 destinata a determinati usi;

considerando che è opportuno prevedere l'apertura su base pluriennale e la gestione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, di contingenti tariffari annui per le patate dolci e la fecola di manioca, tenendo conto sia delle disposizioni del summenzionato regolamento (CE) n. 3015/95 che delle relative modifiche apportate in applicazione della decisione 96/317/CE;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa dei regimi citati e, più particolarmente, al fine di garantire che i quantitativi fissati per ogni anno non vengano superati, si devono adottare modalità specifiche di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che tali modalità sono o complementari o derogatorie alle norme del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commis-

sione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96⁽⁶⁾;

considerando che, relativamente alle patate dolci, è d'uopo distinguere quelle destinate al consumo umano dalle altre; che occorre stabilire le modalità di presentazione e di condizionamento delle patate dolci destinate al consumo umano, di cui al codice NC 0714 20 10, e includere nel codice 0714 20 90 quelle che non rispondono a siffatte condizioni di presentazione e di condizionamento;

considerando che è opportuno lasciare invariate le modalità di gestione e di sorveglianza delle importazioni istituite, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, dal summenzionato regolamento (CE) n. 3015/95 e che, in particolare, è opportuno, per le merci originarie della Cina, esigere la presentazione di un documento d'esportazione rilasciato dalle autorità cinesi o sotto la loro responsabilità;

considerando che, per quanto riguarda la fecola di manioca, occorre tener conto dei nuovi impegni assunti dalla Comunità, in virtù della decisione 96/317/CE summenzionata, che prevedono l'apertura di un contingente tariffario autonomo addizionale su base annuale di 10 500 t, di cui 10 000 t assegnate al Regno di Thailandia; che detto accordo comporta parimenti l'annullamento delle esigenze relative alla destinazione finale applicate in precedenza ai contingenti di fecola di manioca; che, in particolare, è opportuno stabilire che i prodotti importati da tale paese, entro i quantitativi assegnati, debbano essere scortati da un titolo d'esportazione rilasciato dalle competenti autorità thailandesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono aperti:

- 1) un contingente tariffario annuo a dazio nullo per l'importazione nella Comunità di 5 000 t di patate dolci di cui al codice NC 0714 20 90, originarie di paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese e destinate ad usi diversi dal consumo umano;

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 122 del 22. 5. 1996, pag. 15.

(3) GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 29.

(4) GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 4.

(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(6) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.